



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 27/15

ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO E LA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SUSA – MONCENISIO”

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta della Società Supergara S.r.l., organizzatrice della “Susa – Moncenisio”, gara automobilistica di Slalom Singolo, che si terrà i giorni 13 e 14 giugno 2015, di utilizzo della piazza Adele Banda e parte del piazzale Arsenio Favro da adibire a verifiche tecniche ante gara e a parco chiuso a fine gara;

Dato atto che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà la sosta e il transito nelle parti di vie e piazze interessate dalla manifestazione;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del "Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

che dalle ore 7.00 del 13 giugno 2015 alle ore 20.00 del 14 giugno 2015, sia vietata la sosta ed il transito, ad eccezione dei mezzi da corsa, assistenza e di servizio, nella piazza Adele Banda e parte del piazzale Arsenio Favro, come da segnaletica mobile disposta in loco.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, demandando allo stesso in ordine alle esigenze della manifestazione;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa 09.06.2015

Il Comandante Polizia Municipale
Ennio Caffo



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 27/15

ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO E LA SOSTA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SUSA – MONCENISIO”

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta della Società Supergara S.r.l., organizzatrice della “Susa – Moncenisio”, gara automobilistica di Slalom Singolo, che si terrà i giorni 13 e 14 giugno 2015, di utilizzo della piazza Adele Banda e parte del piazzale Arsenio Favro da adibire a verifiche tecniche ante gara e a parco chiuso a fine gara;

Dato atto che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà la sosta e il transito nelle parti di vie e piazze interessate dalla manifestazione;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del "Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

ORDINA

che dalle ore 7.00 del 13 giugno 2015 alle ore 20.00 del 14 giugno 2015, sia vietata la sosta ed il transito, ad eccezione dei mezzi da corsa, assistenza e di servizio, nella piazza Adele Banda e parte del piazzale Arsenio Favro, come da segnaletica mobile disposta in loco.

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, demandando allo stesso in ordine alle esigenze della manifestazione;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa 09.06.2015

Il Comandante Polizia Municipale
Ennio Caffo